

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Alessandro PATELLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]) del Foro di Grosseto, difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Siena, avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte di Appello di Firenze in data 26.11.2021 con la quale veniva comminata a carico del ricorrente la sanzione di mesi due di sospensione.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla sanzione con irrogazione di quella della censura, con rigetto del resto;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso associandosi alle conclusioni richieste dal P.G. di riduzione della sanzione alla censura.

FATTO

La vicenda trae origine da tre distinte segnalazioni, l'una del 2017 e le altre due del 2019, nei confronti dell'incolpato per episodi distinti e di diversa natura.

La formulazione del capo di incolpazione è avvenuta all'esito della riunione dei tre procedimenti aperti sulla base delle distinte segnalazioni, disposta con provvedimento della Presidenza di sezione del CDD.

Conseguentemente l'avvocato [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte di Appello di Firenze, per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

“1) violazione degli art. 9, 10, 11 e 26 CDF in quanto, tenendo comportamenti contrari ai doveri di doveri di decoro, diligenza e competenza nonché al rapporto fiduciario con il proprio assistito Sig. [AAA] ometteva di partecipare all'udienza del 18 maggio 2017 dinanzi al Tribunale Penale di Modena senza che fosse addotto alcun legittimo impedimento.

In Modena, sino alla data del deposito della rinuncia al mandato intervenuta in data 23.11.2017.

2) violazione degli artt. 9, 16, 70 comma 4, CDF in quanto, tenendo comportamenti contrari ai doveri di doveri di probità, dignità e decoro nonché allo specifico dovere di adempimento previdenziale e fiscale, si è reso inadempiente all'obbligo di invio alla Cassa Forense della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 141/1992 e dell'art. 10 del Regolamento dei Contributi, relativamente al Reddito netto professionale (IRPEF) ed al Volume d'Affari (TVA) prodotti per gli anni 2013 e 2014.

In Grosseto, dal 2012 e permanente sino alla attualità.

3) violazione degli artt. 9 e 25, C.DF in quanto, tenendo comportamenti contrari ai doveri di doveri di dignità, diligenza e competenza nonché allo specifico dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua ometteva completamente di conseguire crediti formativi per il triennio 2014/2016.

In Grosseto, fino al 31.12.2016”.

Il capo di incolpazione così redatto veniva notificato all'incolpato in data 1° febbraio 2021. Successivamente, l'incolpato veniva udito in data 13 aprile 2021 e citato a giudizio disciplinare per l'udienza del 18 ottobre 2021, successivamente differita al successivo 26 novembre 2021.

L' avv. [RICORRENTE] si è difeso in merito ai capi di imputazione eccependo:

1) Quanto al primo capo di imputazione, riconosce di aver avuto l'incarico di difesa penale del signor [AAA] tramite un comune conoscente, ma che l'assistito si era poi reso

irreperibile; in particolare afferma di aver cercato di contattarlo tramite l'utenza cellulare dell'assistito di cui era a conoscenza, ma invano.

Precisava che, nel frattempo, aveva trasferito lo studio professionale in Roma per vicende personali, e per questo motivo aveva dato l'incarico ad un'altra collega, l'avvocato [BBB] del Foro di Grosseto, di partecipare in sua vece a una serie di udienze, tra cui quella che ci riguarda, fissata davanti al Tribunale penale di Modena alla data del 18 maggio 2017 a cui effettivamente non aveva partecipato.

Tale assenza non avrebbe in realtà provocato alcun nocumento al proprio assistito.

L'avv. [RICORRENTE] aveva poi provveduto a trasmettere formale rinuncia al mandato in data 23.11.2017.

2) Quanto al mancato invio alla Cassa Forense della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 141/1992 e dell'art. 10 del Regolamento dei Contributi (c.d. modello 5), l'avv. [RICORRENTE] ha dichiarato di avere sostituito il proprio consulente commerciale con un tale dottor [CCC], del quale aveva massima fiducia.

A tale professionista avrebbe conferito incarico di occuparsi di tutte le sue vicende fiscali e previdenziali, compreso la compilazione e trasmissione del "modello 5" alla Cassa Forense.

Tra i due sarebbe sorto un clima di massima fiducia, essendo poi il consulente divenuto a sua volta assistito dell'avv. [RICORRENTE].

Dichiara l'incolpato che successivamente aveva avuto notizia che il professionista era stato rinviato a giudizio per gravi reati, non avendo provveduto a quanto doveva per conto dell'avv. [RICORRENTE], ivi compresi i pagamenti dovuti, perché aveva anche la delega sul conto corrente dello stesso, e tutte le comunicazioni di pagamento o altro, dovute, quali quelle alla Cassa Forense.

A quel punto, si era rivolto ad altro professionista con l'intenzione di sanare il tutto, ed in data 25.8.2021 ha presentato domanda di regolarizzazione alla Cassa Forense.

3) Quanto al mancato obbligo di formazione professionale, l'incolpato ha sostenuto di aver partecipato quale cultore della materia a diversi convegni e pubblicazioni, sia con l'Università di Camerino e con l'Università Luiss di Roma, ritenendo così di potersi considerare esonerato dall'obbligo di informazione.

Sul punto avrebbe anche chiesto un parere a un collega qualificato, membro del COA di Roma, ma non meglio identificato, dal quale avrebbe ricevuto rassicurazioni al riguardo.

Queste giustificazioni sono state prima rese direttamente dall'incolpato in sede di audizione davanti al CDD, e poi ripetute in sede di udienza di discussione, nella quale lo stesso era assistito dall'avvocato [OMISSIS].

Il CDD, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha affermato la disciplinare responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per tutti gli addebiti formulati.

Il CDD ha valutato che le giustificazioni genericamente addotte dall'incolpato, anche di natura personale, con conseguente trasferimento a Roma, non consentissero di escludere le responsabilità addebitate.

In particolare, il CDD valutava che per quanto riguarda l'abbandono di difesa di cui al primo capo di imputazione, la semplice allegazione di aver affidato ad altra collega l'incarico di sostituirlo davanti al Tribunale di Modena, non lo ha assolutamente esentato dalla necessità di curare in concreto ed efficacemente la difesa del proprio assistito.

In particolare, il cliente era giudicato dinnanzi al Tribunale Collegiale Penale di Modena, e quindi per reati di una certa gravità, con rischi di pene detentive e accessorie estremamente afflittive.

Il Tribunale di Modena ha accertato l'assenza dell'avv. [RICORRENTE] a tutte le udienze collegiali celebrate, fino a segnalare tale circostanza con provvedimento reso all'udienza del 18.5.2017.

Osserva il CDD che al momento in cui l'incolpato avesse effettivamente verificato l'irreperibilità del proprio assistito, avrebbe dovuto immediatamente provvedere alla dismissione del mandato, peraltro con dovere di non disinteressarsi della posizione processuale dell'assistito sino alla nomina di nuovo difensore, quanto meno ex art. 97, comma I, c.p.p.

Quanto al secondo capo di imputazione, relativo al mancato invio della documentazione alla Cassa Forense, situazione documentata e confessata, non sono accettabili le giustificazioni psicologiche dell'incolpato, che peraltro ha riferito di una richiesta di regolarizzazione con Cassa Forense, senza peraltro produrre o ostendere nulla di scritto.

Quanto al terzo capo di imputazione, relativo al mancato obbligo di formazione professionale, l'incolpato ha da un lato giustificato l'omissione in base alle precarie condizioni di salute psicologiche, e dall'altro con il proprio ruolo di cultore della materia presso l'Università.

Secondo l'incolpato ciò avrebbe sostituito e fatto le veci della formazione, trattandosi in sostanza di "autoformazione".

Il CDD valuta che per quanto riguarda lo stato di salute l'incolpato avrebbe avuto l'obbligo di presentare adeguata documentazione medica, consentendo così una effettiva valutazione della situazione, e non limitarsi a mere allegazioni.

Come è noto, in casi simili spetta all'interessato rivolgere documentata richiesta al COA di appartenenza, ove ottenere l'eventuale esenzione parziale o totale da tale obbligo; di ciò non vi è minima prova del caso di specie.

Anche la presunta "autoformazione" presupposta dall'incolpato, avrebbe dovuto essere vagliata dal COA di appartenenza, e anche in questo caso non vi è alcuna prova al riguardo.

La asserita verifica presso un consigliere del COA di Roma, appare circostanza, se veritiera, di nessuna rilevanza.

A fronte di ciò il CDD ha ritenuto congrua - sulla base della valutazione complessiva delle violazioni addebitate - la sanzione aggravata della sospensione per mesi due, in luogo della sanzione edittale della censura prevista per i capi 1 e 2 di incolpazione, mentre per il capo 3 di incolpazione non è prevista una sanzione edittale.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina tempestiva e rituale impugnazione chiedendo che il CNF:

- *in via principale*, revochi la sanzione disciplinare comminata;
- *in via subordinata*, applichi la sanzione più mite della censura.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, a sua volta suddiviso in tre sezioni – ciascuna relativa ad ognuno degli illeciti contestati – l'incolpato contesta la violazione dell'articolo 70, comma 7 del codice deontologico (in relazione alla contestazione relativa al mancato invio del modello 5) nonché, nel complesso, violazione del giusto procedimento ed erroneità e contraddittorietà della motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso, l'incolpato contesta la quantificazione della sanzione sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione medesima e l'illecito.

Con riferimento alla contestazione relativa al mancato invio dei modelli 5 per gli anni 2013 e 2014, l'incolpato contesta in primo luogo la quantificazione della sanzione, ritenendo violato il settimo comma dell'articolo 70 CDF che commina per tale illecito la sanzione della censura.

In secondo luogo, l'incolpato sostiene che il mancato invio dei modelli sia da imputarsi non a propria mancanza bensì ad inadempimento da parte del proprio commercialista, peraltro rimasto coinvolto in un procedimento penale relativo proprio al mancato pagamento delle deleghe fiscali e contributive di un notevole numero di professionisti. Afferma altresì che tale circostanza non sarebbe stata valutata dal CDD con conseguente vizio di motivazione.

Con riferimento alla violazione dell'obbligo formativo, l'incolpato insiste sull'avvenuto adempimento tramite autoformazione, essendo stato egli, nel triennio contestato, iscritto come cultore della materia presso la cattedra di diritto processuale penale dell'università Luiss Guido Carli di Roma.

Ritiene l'incolpato che tale circostanza valga a configurare auto formazione, anche alla luce di previsioni contenute nei regolamenti sulla formazione di numerosi COA, tra cui quello di Roma.

Con riferimento alla contestazione relativa all'abbandono della difesa, l'incolpato prospetta una diversa ricostruzione dei fatti dalla quale risulterebbe che l'assistito lo aveva indicato quale difensore su suggerimento di un terzo e che successivamente si era reso irreperibile, così impedendo la ricezione della comunicazione di rinuncia al mandato.

L'incolpato avrebbe comunicato la rinuncia al mandato al terzo che aveva consigliato la nomina (e proprietario dell'immobile in cui il [AAA] dimorava). Inoltre, sostiene che la comunicazione dell'assenza all'udienza dinanzi al Tribunale di Modena era stata affidata a una collega di studio (avv. [BBB]) e che infine l'assenza non ha comportato alcun pregiudizio all'imputato, al quale comunque la comunicazione di rinuncia al mandato era stata inviata almeno un anno prima.

Dalla mancata considerazione di tali circostanze conseguirebbe il vizio di motivazione della decisione impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso, l'incolpato lamenta sproporzione della sanzione comminata, ritenendola abnorme rispetto agli illeciti contestati e alle modalità con cui si sono determinati.

In particolare, assume l'incolpato che andrebbe riconosciuta rilevanza al fatto che le tre distinte violazioni sono state commesse in un periodo di tempo circoscritto e peraltro coincidente con il trasferimento in altra sede e che le stesse si collocano in un periodo nel quale egli aveva attraversato vicende personali che hanno inciso gravemente sulla sua persona (separazione dalla moglie e conseguente sofferenza psicologica grave); vicende che non sarebbero state in alcun modo considerate dal CDD.

Parimenti, nessun rilievo sarebbe stato riconosciuto l'assenza di precedenti disciplinari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure alla decisione impugnata sollevate in sede di ricorso non meritano accoglimento.

La decisione appare adeguatamente motivata e logiche le considerazioni circa la sussistenza degli illeciti contestati e la insussistenza delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Quanto all'abbandono di difesa del signor [AAA] davanti al Tribunale Penale Collegiale di Modena, è indubbio che l'incolpato con la propria assenza quale difensore di fiducia abbia esposto il proprio assistito a gravi conseguenze anche considerata la severità delle pene previste per i reati contestati.

È del tutto condivisibile l'affermazione del CDD in merito alla circostanza della rilevata irreperibilità dell'assistito; a quel momento il difensore avrebbe dovuto procedere a dismettere il mandato senza indugio, e comunque avrebbe dovuto attivarsi per verificare la posizione processuale del [AAA], fino alla nomina di nuovo difensore di fiducia, o, se del caso, di nuova nomina disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 97 comma I c.p.p..

La recente sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023 di questo Consiglio appare del tutto confacente al caso di specie : *“In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente”.*

Parimenti infondate risultano le giustificazioni addotte dall’incolpato per quanto concerne il mancato invio della documentazione a Cassa Forense.

Come è noto, in tutti i casi in cui si è tenuti ad obblighi del genere, di natura fiscale, previdenziale o altro, l’affidamento ad un consulente di tali incombenze, non rappresenta motivi di esclusione della propria personale responsabilità.

Anche in queste circostanze spetta all’interessato verificare la effettiva esecuzione di quanto delegato ad altri, e ciò tempestivamente rispetto alle scadenze previste, per apportare eventualmente e senza indugio le rettifiche e le integrazioni del caso.

Nella fattispecie risulta che le omissioni si sono protratte per anni, senza che l’avv. [RICORRENTE] compisse la minima verifica al riguardo.

Come giustamente rilevato dal CDD, l’incolpato si è limitato a riferire di una richiesta regolarizzazione della propria posizione alla Cassa Forense, senza peraltro documentarne l’iter e tanto meno l’esito.

Questo Consiglio si è espresso più volte sul punto.

Si riporta una recente sentenza al riguardo, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 : *“Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione direttamente imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è comminata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso l’invio di sei Mod. 5, successivamente fornendo altresì al COA di appartenenza notizie non veritiere circa l’inoltro a Cassa Forense della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i propri dati reddituali. In applicazione del principio di cui in*

massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre)".

Quanto all'omissione totale della formazione obbligatoria nel triennio 2014-2016, il CDD ha correttamente valutato che le giustificazioni addotte dall'incolpato sono prive di pregio.

Il relativo regolamento prevede l'esenzione da tale obbligo per i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche; non era questo il ruolo svolto dall'incolpato, più semplicemente "cultore della materia".

Il regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6, prevede che per altre fattispecie che espressamente prevedono l'esenzione, debba essere proposta specifica domanda al COA di appartenenza. In ogni caso quindi, anche se tale ruolo fosse stato adeguatamente dimostrato, si sarebbe comunque trattato di una circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione del COA di appartenenza, unico titolato a consentire una eventuale esenzione, a cui invece l'avv. [RICORRENTE] non ha mai rivolto alcuna richiesta al riguardo.

Né appare apprezzabile il richiamo nelle difese dell'incolpato alla circostanza che altri COA avrebbero adottato regolamenti nei quali la figura del cultore della materia sarebbe equiparata a docenti e ricercatori.

Per stessa ammissione dell'avv. [RICORRENTE], il COA di Grosseto cui apparteneva non aveva adottato un simile regolamento e comunque come detto, in ogni caso occorre una specifica richiesta e conseguente delibera del COA di appartenenza.

Non sono pertanto apprezzabili ipotesi di adempimento all'obbligo di formazione, diverse da quelle espressamente previste.

Per tutti questi motivi si deve concludere per la responsabilità dell'incolpato per tutte le contestazioni ad esso rivolte.

Resta da valutare la correttezza della quantificazione della sanzione applicata

È opportuno considerare il quadro sanzionatorio degli illeciti contestati.

Per il primo capo di imputazione, relativo all'abbandono di difesa in violazione dell'art. 26 comma III del CDF, la pena edittale è la censura, che può essere aggravata fino alla sospensione non superiore ad un anno.

Anche per il secondo capo di imputazione, relativo al mancato invio alla Cassa Forense della documentazione prescritta, la pena edittale è la censura, che può essere aggravata fino alla sospensione non superiore ad un anno

Quanto al terzo capo di imputazione, mancato adempimento dell'obbligo formativo, la violazione è sprovvista di autonoma sanzione edittale, ma la condotta è comunque assoggettabile a sanzione ai sensi dell'art. 20, comma II, CDF.

Considerando quindi nel complesso il comportamento dell'incolpato, e le sanzioni previste o applicabili per le violazioni contestate, appare equa e motivata la sanzione inflitta dal CDD

Nessuna delle eccezioni e motivazioni formulate nel ricorso appare pertanto meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Alessandro Patelli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 8 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà